



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Disposizioni relative agli enti del Sistema regione e stato patrimoniale della Regione. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)".

**Testo ddl**

**TITOLO I**

**Disposizioni generali**

**Capo I**

**Art. 1**

**Oggetto e finalità**

1. La presente legge effettua una ricognizione degli enti rientranti tra gli enti del sistema Regione ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), anche ai fini della valutazione delle partecipazioni della Regione negli stessi enti, attraverso l'iscrizione nello stato patrimoniale della Regione.
2. La presente legge persegue finalità di chiarezza e trasparenza normativa, strumentali a:
  - a) facilitare l'univoca interpretazione di norme vigenti in materia di enti strumentali regionali con specifico riferimento al patrimonio della Regione;
  - b) garantire l'applicazione organica della normativa regionale in conformità ai principi che trovano declinazione nelle medesime disposizioni regionali;
  - c) fornire, attraverso un elenco ricognitivo degli enti del sistema Regione, un riferimento univoco e aggiornato a fondamento della corretta formulazione dello stato patrimoniale della Regione, in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni).

**Art. 2**

**Individuazione degli enti del sistema Regione. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998**

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, è inserito il seguente:  
"2-bis a) Gli enti del sistema Regione di cui al comma 2-bis sono elencati, in via ricognitiva, nell'allegato A. L'elenco di cui al primo periodo è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 3

Elenco ricognitivo degli enti del sistema Regione. Inserimento dell'allegato A della legge regionale n. 31 del 1998

1. Dopo l'articolo 80 della legge regionale n. 31 del 1998 e prima della tabella A, è inserito il seguente allegato:

“Allegato A

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

1. Agenzia "Sardegna ricerche"
2. Agenzia sarda delle entrate (ASE)

Difesa dell'ambiente

3. Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS)
4. Conservatoria delle Coste della Sardegna
5. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Sardegna (ARPAS)

Agricoltura e riforma agro-pastorale

6. Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna)
7. Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna)
8. LAORE Sardegna

Lavori pubblici

9. Ente acque Sardegna (ENAS)
10. Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)

Lavoro

11. Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL)

Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

12. Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)
13. Istituto superiore regionale etnografico (ISRE)”



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Art. 4**

Istituzione degli enti del sistema Regione e valutazione e iscrizione delle partecipazioni della Regione nello stato patrimoniale

1. Gli enti del sistema Regione, istituiti con legge regionale, costituiscono enti interamente partecipati e controllati dalla stessa Regione rientranti tra gli enti strumentali di cui all'articolo 11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011.
2. È fatto salvo quanto espressamente previsto dalle leggi istitutive degli enti del sistema Regione che possono individuare una eventuale contitolarità nella partecipazione dell'ente strumentale di altri soggetti, non interamente partecipati e controllati dalla Regione, precisandone la relativa percentuale di partecipazione.
3. Le partecipazioni di cui ai precedenti commi sono valutate e iscritte nello stato patrimoniale della Regione come partecipazioni non azionarie, tra le immobilizzazioni finanziarie, in conformità alle disposizioni del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011

**Art. 5**

Successione e valore di liquidazione

1. La Regione succede nei rapporti giuridici attivi e passivi di natura patrimoniale degli enti del sistema Regione in caso di loro cessazione, fatte salve differenti previsioni in favore di altri enti strumentali controllati o partecipati dalla Regione ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011, disposte con legge regionale.

**TITOLO II**

Disposizioni finali e transitorie

**Art. 6**

Sistema normativo

1. Le disposizioni normative regionali vigenti in materia di patrimonio della Regione sono interpretate ed applicate in coerenza con la presente legge.

**Art. 7**

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni legislative regionali e statali vigenti in materia.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 8

Oneri finanziari

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi oneri finanziari per l'amministrazione regionale.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).